

IN QUESTO NUMERO

1. Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI.
2. Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI.
3. Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'aggiornamento del modulo.
4. Regolarizzazione lavoratori Settore Agricolo – Circolare I.N.P.S..
5. Circolare I.N.P.S. – istruzioni per il “Congedo 2021 per genitori”.
6. Revisione dei mezzi agricoli.



1) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI

A norma dell'art. 10 dello Statuto della Confagricoltura sono convocate le Assemblee zonali per il rinnovo delle cariche sociali.

Le elezioni si terranno a livello zonale sia per quanto attiene i Sindacati di Categoria sia per quanto attiene le Sezioni di Prodotto; parimenti, a livello zonale, sarà eletto il Comitato di Zona e le relative cariche. I soci eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazione i predetti organismi.

Fino a 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 20 maggio 2021, potranno essere presentate le candidature sottoscritte da almeno dieci soci della zona. Le elezioni di cui sopra sono fissate per il giorno **venerdì 4 giugno 2021, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 17.30.**

Stante l'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'emergenza COVID-19, del D.P.C.M. 08/03/2020 e dei successivi D.P.M.C. e D.L., seguiranno informazioni dettagliate relative alle modalità di svolgimento delle Assemblee zonali.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani



2) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata per il giorno domenica 13/06/2021 alle ore 8.00 in 1° convocazione, e **venerdì 18 giugno 2021, alle ore 9.30** in 2° convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2020
3. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2021 – 2023: elezione del Presidente, dei Due Vicepresidenti, degli otto componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
4. Varie ed eventuali

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

N.B. Si ricorda agli associati che, ai sensi del vigente Statuto della Confagricoltura di Bologna, **le candidature dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 3 giugno 2021, sottoscritte da almeno dieci soci.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Direzione di Confagricoltura Bologna (Dott. ssa Maria Stefania Devescovi, Tel. 051/783919; E-mail. bologna@confagricoltura.it oppure s.devescovi@confagricolturabologna.it).

Stante l'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'emergenza COVID-19, del D.P.C.M. 08/03/2020 e dei successivi D.P.M.C. e D.L., seguiranno informazioni dettagliate relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

*Il Presidente
Guglielmo Garagnani*

3) Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'aggiornamento del modulo .

L'I.N.P.S., con recente messaggio (n. 1850 del 7 maggio 2021) ha già provveduto a rettificare quanto comunicato, con circolare n. 57 del 12 aprile u.s., in precedenza emanata relativamente alle "domande" per ottenere l'esonero straordinario di contributi dovuti dalle aziende agricole, appartenente a particolari filiere, per il periodo gennaio – giugno 2020.



In particolare, si ricorda che la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 forniva le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

Nella circolare, al paragrafo 5, era indicato come per accedere al beneficio i datori di lavoro hanno l'onere di presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine di presentazione delle istanze fissato quindi 12 maggio 2021), utilizzando il modulo **"Esonero Art.222 DL 34/2020"** disponibile nel **"Portale delle Agevolazioni"** (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it.

Il nuovo messaggio **INPS**, a fronte della necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell'esonero e di adeguare le dichiarazioni certificative dei richiedenti, sentito anche il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (e forse anche tenendo conto delle perplessità avanzate, da più parti, in merito al contenuto della circolare n. 57), ha diramato l'informativa con la quale si rende noto che nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo "Esonero Art.222 DL 34/2020", bloccando quindi, di fatto, la faticosa procedura in precedenza esplicitata.

Successivamente, l'INPS provvederà a comunicare la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore utile per la presentazione delle istanze, specificando altresì i casi particolari in cui le aziende, che avessero già presentato la domanda, dovranno presentare una nuova istanza.

Sempre sulla materia in oggetto si segnala un importante risultato ottenuto in sede parlamentare.

Il 4 maggio u.s., infatti, è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato – in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 come noto volto a prevedere "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (cd. **"decreto sostegni"**) - un emendamento che risolve molte delle criticità sollevate dalle aziende agricole e dalle associazioni di categoria, in ordine ai cosiddetti "aiuti di Stato".

L'emendamento approvato prevede infatti di inserire , dopo il comma 2, il seguente inciso:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

Il testo dell'emendamento dovrebbe integrare il cd "decreto sostegni" in via di conversione (entro il 22 maggio 2021), alleggerendo enormemente il carico burocratico posto in precedenza in capo alle aziende e agli intermediari per la redazione dell'istanza di sgravio dei contributi CAU - INPS .

(M. Mazzanti)

4) Regolarizzazione lavoratori Settore Agricolo – Circolare I.N.P.S. .

L'INPS, con circolare n. 73 del 4 maggio 2021, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla apertura delle posizioni contributive utili per gli adempimenti dichiarativi e contributivi posti a carico dei datori di lavoro che abbiano inoltrato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare.

Come si ricorderà, l'INPS, con circolare n. 101 dell'11 settembre 2020, aveva fornito le istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui erano tenuti i datori di lavoro interessati alla domanda di emersione di rapporto di lavoro irregolare (prevista dall'art. 103 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77).



Interessante notare il poco edificante risultato ottenuto con la regolarizzazione di cui si tratta; al 15 agosto 2020, data ultima di presentazione delle relative istanze, il totale delle domande pervenute al Ministero dell'Interno è pari a 207.542, con una prevalenza di domande inerenti il lavoro domestico e di assistenza alla persona (badanti), rispetto alle domande per l'emersione del lavoro subordinato (in particolare per l'agricoltura), pari a 30.694 (15% circa del totale).

Maglia gialla per la Lombardia, che è la regione più interessata e con il maggior numero di richieste per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona (47.357); per il lavoro subordinato, capofila è la Campania (6.962); a livello provinciale le aree più interessate sono Milano (22.122), Napoli (19.239) e Roma (17.318) per le domande per l'emersione del lavoro domestico, così come sveltano Caserta (2.904), Ragusa (2.0052) e Latina (1.897) per l'emersione del lavoro subordinato.

Relativamente alla provenienza delle domande datoriali si noti come dei 176.848 datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione per il settore domestico, 136.138 sono italiani, per il lavoro subordinato, sono italiani 28.013 datori su 30.694 richiedenti.

Per quanto attiene i lavoratori rispetto al paese di provenienza, risultano prevalenti l'Ucraina, il Bangladesh ed il Pakistan per il lavoro domestico e di assistenza alla persona; l'Albania, il Marocco e l'India per il lavoro subordinato.

Le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri (ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto rilancio), sono state pari a 12.986.

Il ministero informa ancora che alla data del 26 aprile 2021, risultano fissate 24.008 convocazioni e sono stati richiesti alle Questure complessivamente 19.771 permessi di soggiorno. Pur nel plastico fallimento della sanatoria, in specie per le aziende agricole è opportuno illustrare le regole che l'istituto ha posto al riguardo.

La circolare n. 101/2020 prevedeva per i datori di lavoro agricolo l'apertura di una specifica posizione contributiva temporanea e ad hoc, attraverso la presentazione di una Denuncia Aziendale (D.A.) proprio per i dipendenti oggetto della procedura di emersione.



L'INPS chiarisce oggi che:

- l'apertura della posizione contributiva per l'emersione potrà riguardare esclusivamente i datori di lavoro che presentano uno dei codici Ateco indicati in un allegato alla circolare, in linea con quanto previsto dalla normativa sulla regolarizzazione che riservava l'accesso solo ai datori di lavoro del settore agricolo (oltre che a quelli domestici);
 - la data di inizio attività della nuova posizione contributiva si dovrà individuare nella data più remota tra quelle appresso indicate:
- il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un'istanza volta all'emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
 - il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all'emersione di rapporti di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
 - la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

L'INPS si riserva di effettuare le opportune verifiche circa la congruità dei dati comunicati attraverso la prevista D.A. per l'emersione con i dati rinnovabili nelle banche dati già in possesso dell'INPS, valutando cioè il fabbisogno reale di manodopera in rapporto ai fondi e alle colture indicate.

Nella nuova circolare si stabilisce, inoltre, un nuovo termine per l'apertura della nuova posizione contributiva che potrà avvenire entro il 19 maggio 2021.

Si ricorda che la circolare INPS 101/2020 prevede l'invio di una specifica Denuncia Aziendale telematica per la "Procedura di emersione" a cui sarà attribuito un apposito "CIDA per emersione" e che sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020".

La presentazione del relativo modello Uniemens – Posagri dovrà invece avvenire entro il mese di giugno 2021.

(M. Mazzanti)

5) Circolare I.N.P.S. – istruzioni per il "Congedo 2021 per genitori".

L'INPS, sulla base delle misure adottate con il d.l. n. 30/2021, con circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha diramato alle sedi le proprie istruzioni in relazione alla fruizione del "congedo 2021 per genitori" previsto in favore dei lavoratori subordinati appartenenti al settore privato relativamente alle norme emergenziali per la pandemia in corso ed in specie avuto riguardo alla fattispecie inerente i figli, minori di 14 anni, affetti da sars covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa da un provvedimento adottato a livello nazionale.

Nella predetta informativa l'I.N.P.S. prescrive come, sino a nuova diversa disposizione atta a disciplinare la presentazione direttamente all'I.N.P.S. della domanda per il "congedo 2021", il dipendente avrà l'onere presentare la richiesta alla azienda datrice di lavoro, ponendo altresì un ulteriore incumbente in capo al lavoratore e cioè gravando lo stesso di provvedere alla regolarizzazione della

domanda telematica sul sito I.N.P.S., tenendo conto e sulla base delle istruzioni emanande che verranno fornite dall'istituto previdenziale con ulteriore futuro messaggio I.N.P.S..

Nella nota illustrativa l'istituto si occupa in specie di precisare i limiti di utilizzo del congedo; in concreto il genitore richiedente:

- dovrà essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
- non dovrà avere la possibilità di lavorare in modalità agile;
- potrà utilizzare il congedo nel periodo 13 marzo al 30 giugno 2021;
- potrà convertire i congedi parentali fruiti nel periodo precedente (1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021) nel nuovo "congedo 2021".



In merito alla predetta conversione occorre osservare come al genitore richiedente compete un onere ulteriore poiché connesso al miglior favore accordato dalla norma in raffronto alla previgente regola; il genitore dovrà infatti comunicare al proprio datore di lavoro la comunicazione relativa all'inoltro all'I.N.P.S. delle nuove domande di congedo, sostitutive delle precedenti domande di congedo parentale; solo così il datore di lavoro potrà provvedere alla anticipazione esatta del 50% della retribuzione come sancito dal "congedo 2021 per genitori" ex art. 2 d.l. n. 30/2021 in sostituzione dell'indennizzo, pari del 30%, previsto per il congedo parentale disciplinato dagli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001. La circolare I.N.P.S. inoltre chiarisce come, salvi i casi previsti per i figli gravemente disabili:

- sono indennizzabili unicamente le giornate di lavoro che si collocano all'interno del periodo di congedo richiesto;
- l'indennità è da erogarsi vuoi mediante il pagamento diretto ovvero con il sistema del conguaglio delle indennità di maternità (art. 1 d.l. n. 663/79 conv. in l. n. 33/80);
- non si darà luogo all'accoglimento delle domande di congedo nel caso in cui l'altro genitore convivente lavori in smart working/lavoro agile;
- la domanda del congedo, che è utilizzabile unicamente secondo l'alternanza tra genitori, qualora sia inoltrata da entrambi i genitori, sarà accolta secondo il criterio della presentazione cronologica;
- la nota I.N.P.S. illustra altresì le casistiche di incompatibilità; in specie in caso di genitore non convivente con il figlio, le compatibilità con le tipologie di assenza dell'altro genitore (non richiedente) nonché le compatibilità tra il nuovo congedo con l'assenza di un genitore per ferie, malattia, maternità/paternità e simili; il congedo 2021 è poi incompatibile nel caso in cui uno dei genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di altre fonti di welfare e di strumenti di sostegno al reddito quali cigo, cigs, cigd, cisoa, poiché in tali ipotesi si prevede naturalmente la sospensione dell'attività lavorativa.

La nota I.N.P.S. inoltre specifica le note utili per la corretta compilazione delle denunce contributive, per il conguaglio da effettuarsi a cura dei datori di lavoro tenuti all'uso del sistema uniemens ed a cura dei datori di lavoro che utilizzano (ed è il caso del settore agricolo) il sistema uniemens-posagri.

(M. Mazzanti)



6) Revisione dei mezzi agricoli

Rinviato al **30 giugno 2021** il termine per la revisione delle macchine agricole. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto interministeriale del 28 febbraio 2019, n. 80 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019) hanno previsto poi che tutti i veicoli agricoli in circolazione al 31 dicembre 2018 saranno revisionati entro il 30 giugno 2023. Manca tuttavia ancora il provvedimento attuativo che disciplini le modalità tecniche per l'esecuzione della revisione.

Obbligo di revisione delle macchine agricole

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. dispone, con l'art. 111, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetust , con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009, e prevede anche, con l'art. 114, che le macchine operatrici, per circolare su strada, siano soggette alla disciplina prevista dal citato art. 111. E cos  il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha dettato le norme per la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli artt. 111 e 114 del Codice della Strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneit  per la sicurezza della circolazione, stabilendo anche le sanzioni da applicare ai veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre i termini fissati per la revisione.

Chiunque infatti circoli su strada con una macchina agricola che non sia stata presentata alla revisione prescritta   soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345 (importi cos  stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal Decreto 27 dicembre 2018). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneit  tecnica. In particolare, per le macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) veniva disposta la revisione generale con periodicit  di 5 anni, per tutti i veicoli cos  meglio specificati:

- trattori agricoli, come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i.;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o pi  assi;
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Specifiche della revisione e decorrenza

Sempre il Decreto del 2015 ha specificato che, qualora la visita di revisione avesse avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo fosse stato per ci  escluso dalla circolazione, il veicolo stesso potesse continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto **controllo tecnico**.

Le nuove scadenze

Il nuovo Decreto del 2019 stabilisce che tutte le macchine agricole dovranno essere sottoposte alla prima revisione generale (e successivamente ogni cinque anni entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione), secondo le nuove scadenze:

- per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2021;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2022;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, la revisione andrà fatta entro il 30 giugno 2023;
- per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019, la revisione andrà fatta al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Data di immatricolazione dei trattori e macchine agricole	Nuove scadenze aggiornate (decreto 80 del 2019)
Veicoli immatricolati entro 31 dicembre 1983	Revisione entro 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati tra 1° gennaio 1984 e 31 dicembre 1995	Revisione entro 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati tra 1° gennaio 1996 e 31 dicembre 2018	Revisione entro 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo 1° gennaio 2019	Revisione entro il 5° anno dall'immatricolazione (entro la fine del mese di prima immatricolazione)